



Convenzione tra
Comitato Italiano Paralimpico
e
Unione Nazionale Veterani dello Sport

Le parti:

Il Comitato Italiano Paralimpico, con sede in Roma, Via Flaminia Nuova 830 (di seguito C.I.P.), rappresentato dal Presidente Avv. Luca Pancalli, domiciliato per la carica presso la sede del C.I.P.;

e

l'Unione Nazionale Veterani dello Sport, con sede in Milano, Via Piranesi 46 (di seguito U.N.V.S.), rappresentato dal Presidente Gian Paolo Bertoni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

Premesso che

- i) il C.I.P. è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Discipline Sportive Paralimpiche, regolato dalla Legge 7 agosto 2015 (ente di diritto pubblico scorporato dal CONI), preposto al riconoscimento e coordinamento dell'attività sportiva per persone disabili sul territorio italiano;
- ii) la trasformazione del C.I.P. in ente di diritto pubblico sarà effettiva con l'imminente approvazione del decreto attuativo della Legge Madia predetta e del Nuovo Statuto dell'ente;
- iii) il vigente Statuto C.I.P. all'art. 3, c. 1 recita: "Il CIP promuove la massima diffusione della pratica sportiva paralimpica anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui con disabilità.....omissis";
- iv) che il C.I.P., anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport per disabili;
- v) che l'U.N.V.S. riconosciuta dal CONI quale Associazione Benemerita, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
- vi) che il C.I.P. e l'U.N.V.S. (di seguito le Parti) condividono:
 - il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;

- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la convinzione che una appropriata e continuativa educazione fisico-motoria-sportiva sia per tutti i giovani disabili, un indispensabile mezzo di promozione umana e sociale nonché di integrazione in ambienti lavorativi e ricreativi, ritengono necessaria un'ampia e capillare azione culturale per sensibilizzare la società a questo peculiare problema;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici e privati;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi privi di barriere architettoniche;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva dei disabili nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali dello sport per disabili attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" "(Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dal CIP e dalle sue Federazioni/Discipline Sportive Paralimpiche; l'U.N.V.S. può utilizzare solo il termine "Campionati Nazionali U.N.V.S."

Articolo. 3 - Progetti sport disabili

3.1 Al fine di garantire un'azione comune volta alla promozione sportiva dei disabili nell'ambito dell'attività svolta dall'U.N.V.S., si conviene che tutti i progetti inerenti tale promozione siano preventivamente concordati tra i due Enti attraverso specifici incontri da organizzare di volta in volta e lettere d'intento.

3.2 In particolare, l'U.N.V.S. garantirà ai propri ^{esclusivi} tesserati ed affiliati una copertura assicurativa, ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 ottobre 2011 in materia di assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato Italiano Paralimpico e degli enti riconosciuti dal CIP, per gli eventi sportivi per disabili oggetto di ogni specifico accordo.

3.3 Il C.I.P. si riserva, inoltre, una volta trovato il pieno consenso sullo specifico progetto finalizzato alla promozione sportiva dei disabili, di erogare un contributo mirato, in ordine al quale l'U.N.V.S. sarà tenuta a fornire al C.I.P. puntuale rendicontazione.

Articolo. 4 - Attività ufficiale sportiva promozionale

4.1 Si rende necessario che vengano attivati dei programmi tecnici ufficiali di promozione e diffusione dell'immagine, onde regolamentare le attività dei due Enti e facilitare l'integrazione degli atleti disabili nelle competizioni di carattere, oltre che locale, come già in essere, anche a livello interregionale, nazionale ed internazionale.

4.2 L'U.N.V.S. s'impegna ad adottare i regolamenti internazionali specifici per gli atleti disabili già emanati dai competenti organismi internazionali e si impegna a consentire la libera partecipazione di atleti disabili a tutti i tornei (o gare) ufficialmente concordati.

4.3 Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

4.4 Lo sviluppo regolamentare dell'attività sportiva dei disabili esige che i campi gara e le attrezzature tecnico-logistiche siano predisposte per facilitare l'accesso degli atleti disabili e vengano quindi provviste di appositi scivoli e di quant'altro si potrebbe rendere necessario per l'abbattimento delle barriere architettoniche onde poter svolgere manifestazioni ufficiali sia a livello nazionale che periferico.

4.5 Per una concreta efficienza va stilato congiuntamente quando si renda necessario:

- l'elenco completo delle attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni sia che facciano parte integrante del campo gara, sia che debbano essere aggiunte per esigenze particolari;
- va indicata la lista degli attrezzi tecnici necessari descrivendone le caratteristiche;
- in caso di consumo di uso, va concordato il carico economico: lo stesso dicasi per le attrezzature logistiche, sia fisse che mobili;
- va promossa l'eventuale utilizzazione di attrezzature in prestito all'U.N.V.S. e suoi affiliati e/o associati, da parte del C.I.P..

Articolo. 5 – Iniziative Culturali

5.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

5.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 6 - Ambiti dell'informazione e di diffusione dell'immagine

6.1 Al fine di realizzare una concreta attività di divulgazione dell'informazione e di diffusione dell'immagine potranno essere organizzati dei seminari propositivi riguardo a contenuti culturali, tecnici ed organizzativi.

6.2 L'U.N.V.S. designa e destina propri funzionari e collaboratori per sovrintendere ai rapporti con il C.I.P., allo scopo di garantire il necessario collegamento utile per fluire le informazioni.

6.3 Lo sviluppo della diffusione della cultura e dell'immagine del C.I.P., si può articolare con la collaborazione dell'U.N.V.S. attraverso:


- la divulgazione delle pubblicazioni su argomenti specifici sia promozionali che tecnici;
- scambio di pubblicazioni su argomenti specifici sia promozionali che tecnici;
- eventuale assistenza redazionale per i materiali a stampa, di produzione C.I.P.;
- divulgazione nell'ambito delle realtà periferiche dell'U.N.V.S., di informazioni riguardo all'attività C.I.P., con l'obiettivo di sensibilizzare i propri quadri, attraverso la corrispondenza con le società affiliate;
- assistenza per la realizzazione di produzioni audiovisive su temi tecnici e promozionali congiunti;
- da parte del C.I.P., predisporre e dotare l'U.N.V.S., di materiali promozionali, tecnici e organizzativi ritenuti utili per la diffusione della propria attività.

Articolo. 7 – Durata

7.1 La durata della Convenzione è di un anno dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio paralimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

7.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, 5 Luglio 2016



Il Presidente U.N.V.S.
Gian Paolo Bertoni



Il Presidente C.I.P.
Luca Pancalli

